SORGENTI LUMINOSE
REQUISITI DI ETICHETTATURA ED ECODESIGN
AZIONI DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO

webinar,
23 ottobre 2026



Etichettatura energetica ed ecoprogettazione - Una normativa in evoluzione

Milena Presutto - consulente esperto MASE

UNIONCAMERE LOMBARDIA
Camere di commercio lombarde

LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

UNIONCAMERE desk
SERVIZIO IN CAMERA

CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI

Temi trattati

- Breve storia dell'etichettatura energetica e dell'ecodesign
- EU Semplification: Omnibus XII
- EPREL, DPP e Registro
- Divieto di distruzione dei beni di consumo invenduti
- Obbligo di rendicontazione dei beni di consumo invenduti

La legislazione quadro dell'UE per l'efficienza energetica («ErP» e altri)

Regolamento 2017/1369
Etichettatura energetica

sostuisce
le Direttive 2010/30/EU e 92/75/CEE

Informazioni agli utilizzatori finali, mediante l'etichetta e informazioni uniformi sul prodotto (scheda informativa).
Si applica solo agli ErP



Regolamento 2024/1781
ESPR

sostuisce (e allarga lo scopo)
le Direttive 2009/125/CE e 2005/32/CE

Requisiti specifici e informazioni di prodotto per accedere al mercato comunitario.
Si applica a tutti i prodotti con poche esclusioni



Gruppi di prodotti etichettati

- frigoriferi, congelatori, cantinette
- frigoriferi professionali
- apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta
- lavatrici e lavasciugatrici
- asciugatrici (elettriche e gas)
- lavastoviglie
- sorgenti luminose
- display elettronici (televisori & monitor)
- forni (elettrici e gas) e cappe da cucina
- condizionatori d'aria
- caldaie (elettriche, gas, RES)
- scaldaacqua (elettrici, gas, RES)
- stufe, caminetti e apparecchi per il riscaldamento locale (gas, RES)
- aspirapolvere (fino al 30 ottobre 2019)
- smartphone & tablet
- …….

Etichettatura ed Ecoprogettazione

solo Ecoprogettazione

- standby/networked standby
- motori elettrici
- trasformatori
- pompe e circolatori
- Set Top Boxes (decoder)
- alimentatori esterni
- prodotti per il riscaldamento e raffreddamento dell'aria
- chiller di processo
- ventilconvettori
- piani cottura
- aspirapolvere
- PC e server
- telefoni & tablet
- macchine saldatrici
- (alcune) caldaie/pompe di calore e scaldaacqua
- ……

Etichette «energetiche» nel mondo

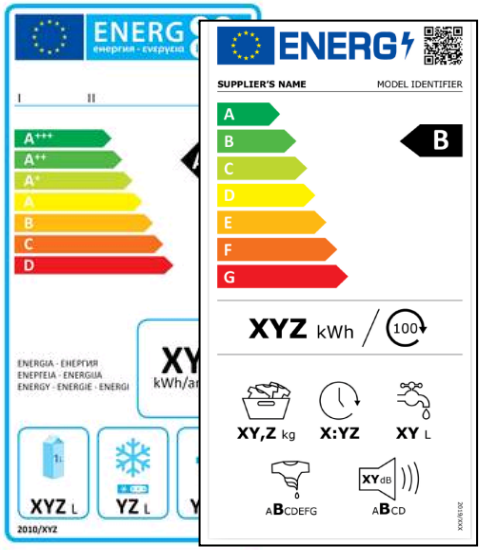

UE



Cina

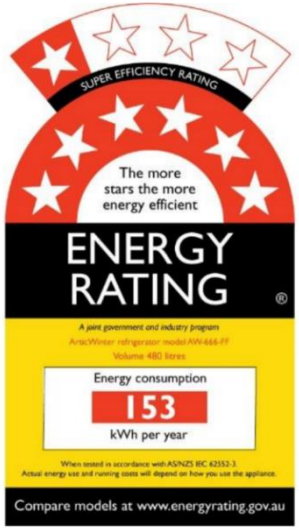

Australia



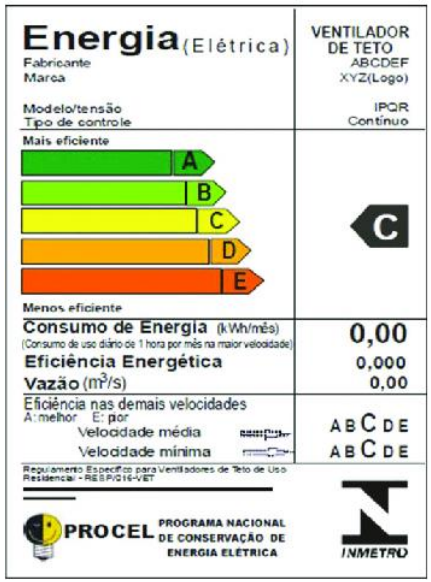

Brasile

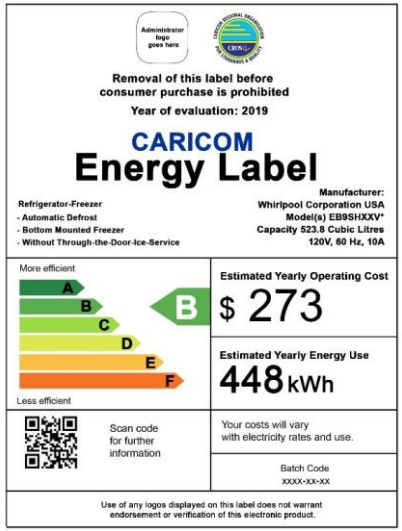

Comunità Caraibica

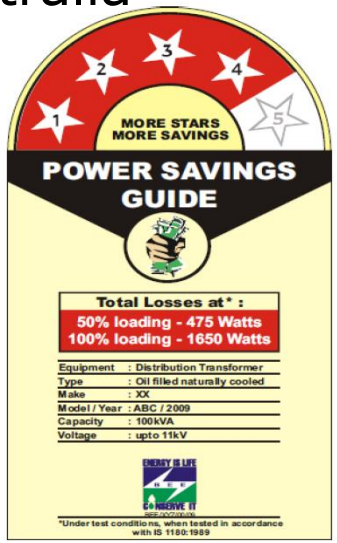

India



USA

Evoluzione delle etichette 1994-2021 per la refrigerazione domestica (Italia)

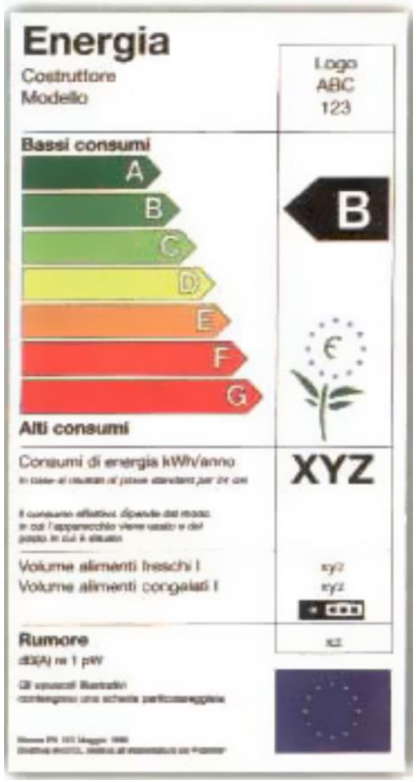

1998

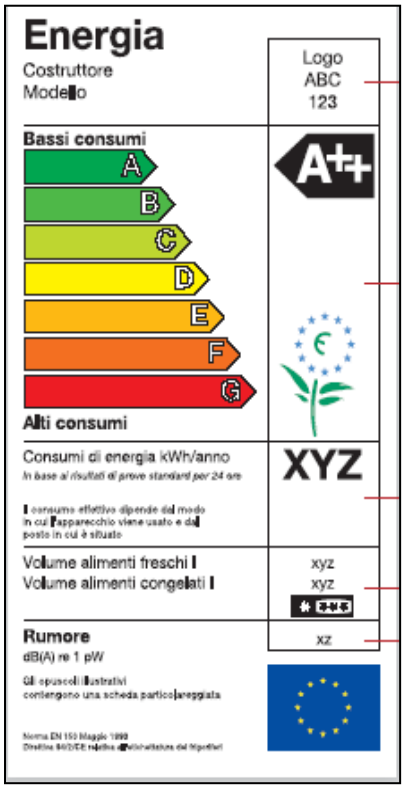

2004



2011

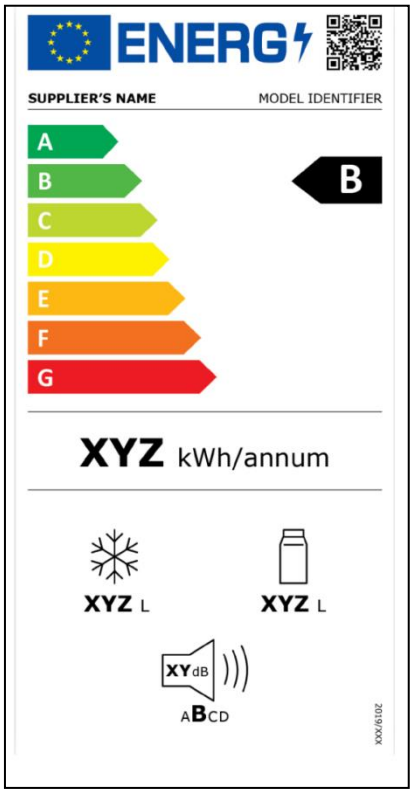

2021

Evoluzione delle etichette 1998-2021 per l'illuminazione

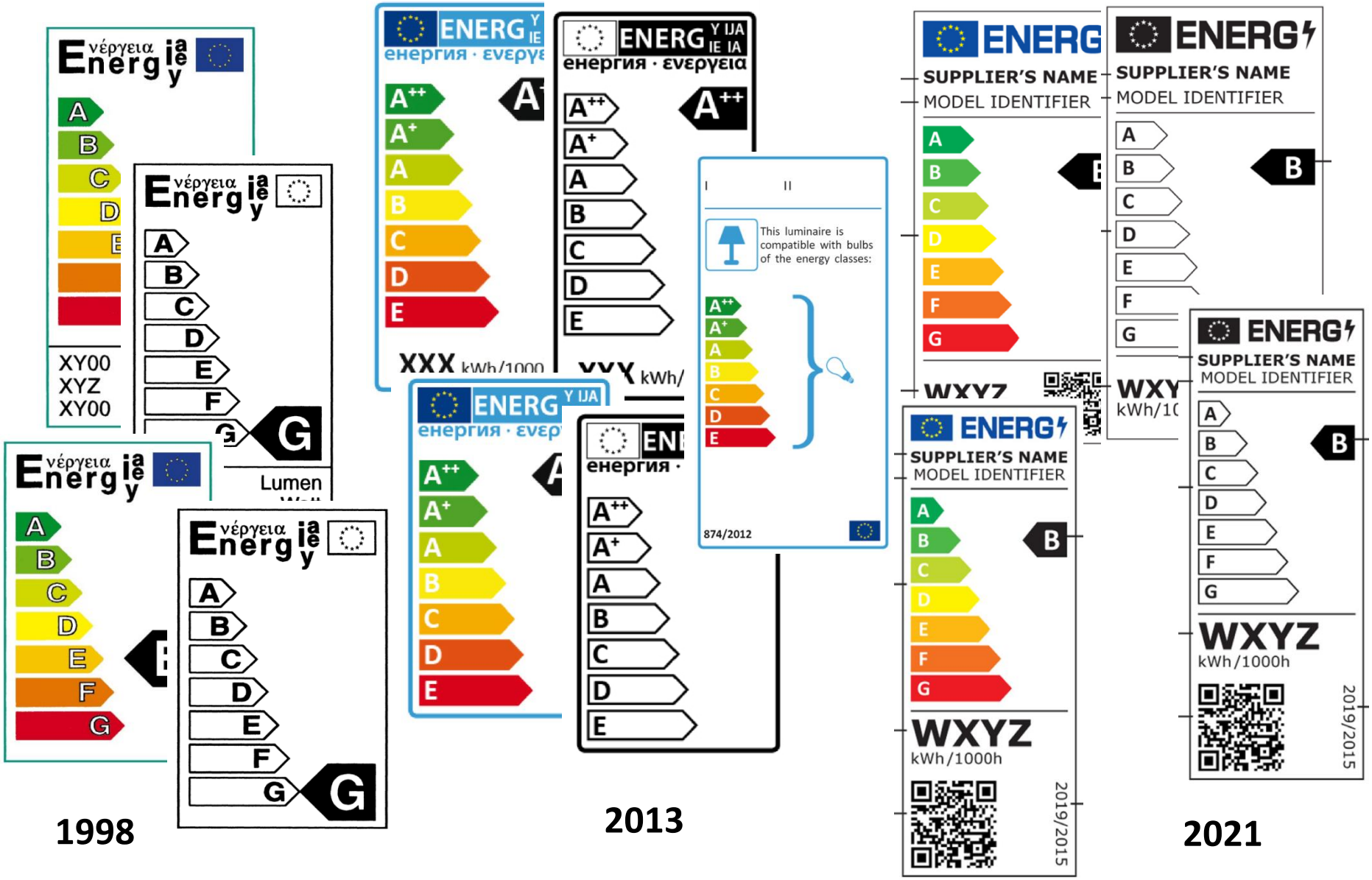

Etichette energetiche dal 2025 ……

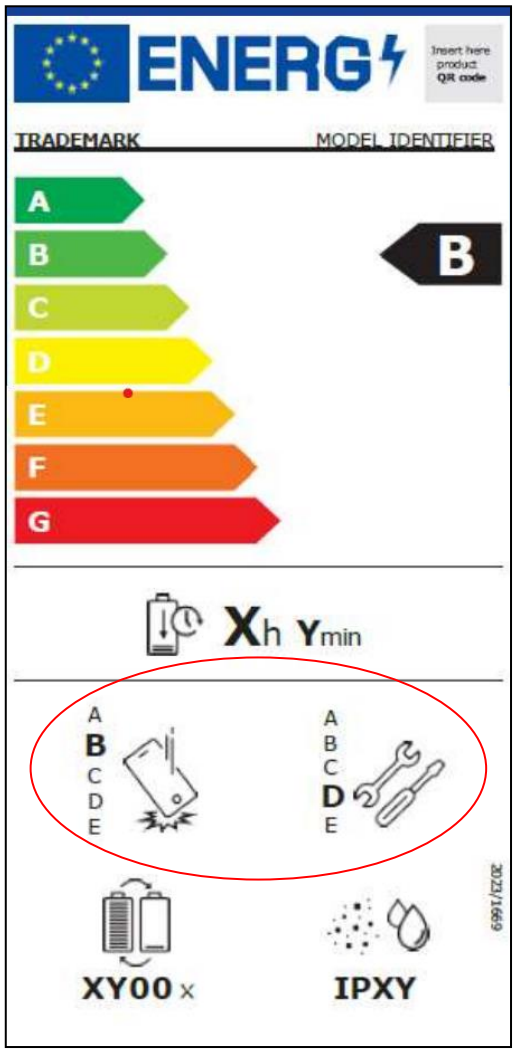

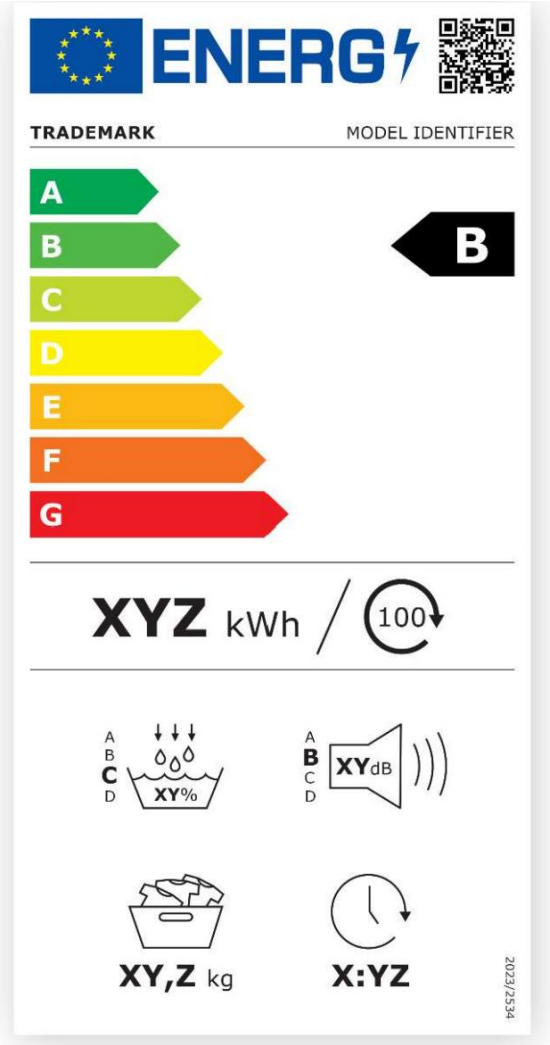

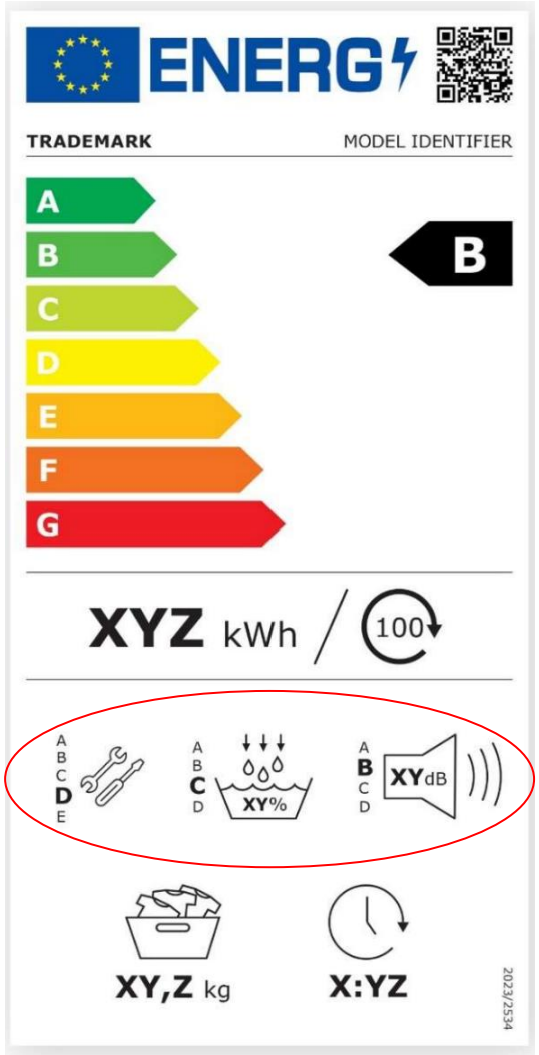

smartphone/tablet (25.06.2025) asciugatrici (01.07.2025 e 01.01.2027)

Portale UE per i prodotti efficienti

Dal 2 aprile 2024: portale web sui prodotti efficienti, e sulla banca dati EPREL.

Gli aspetti operativi di EPREL sono definiti nel Regolamento 2024/994 pubblicato il 2 aprile 2024

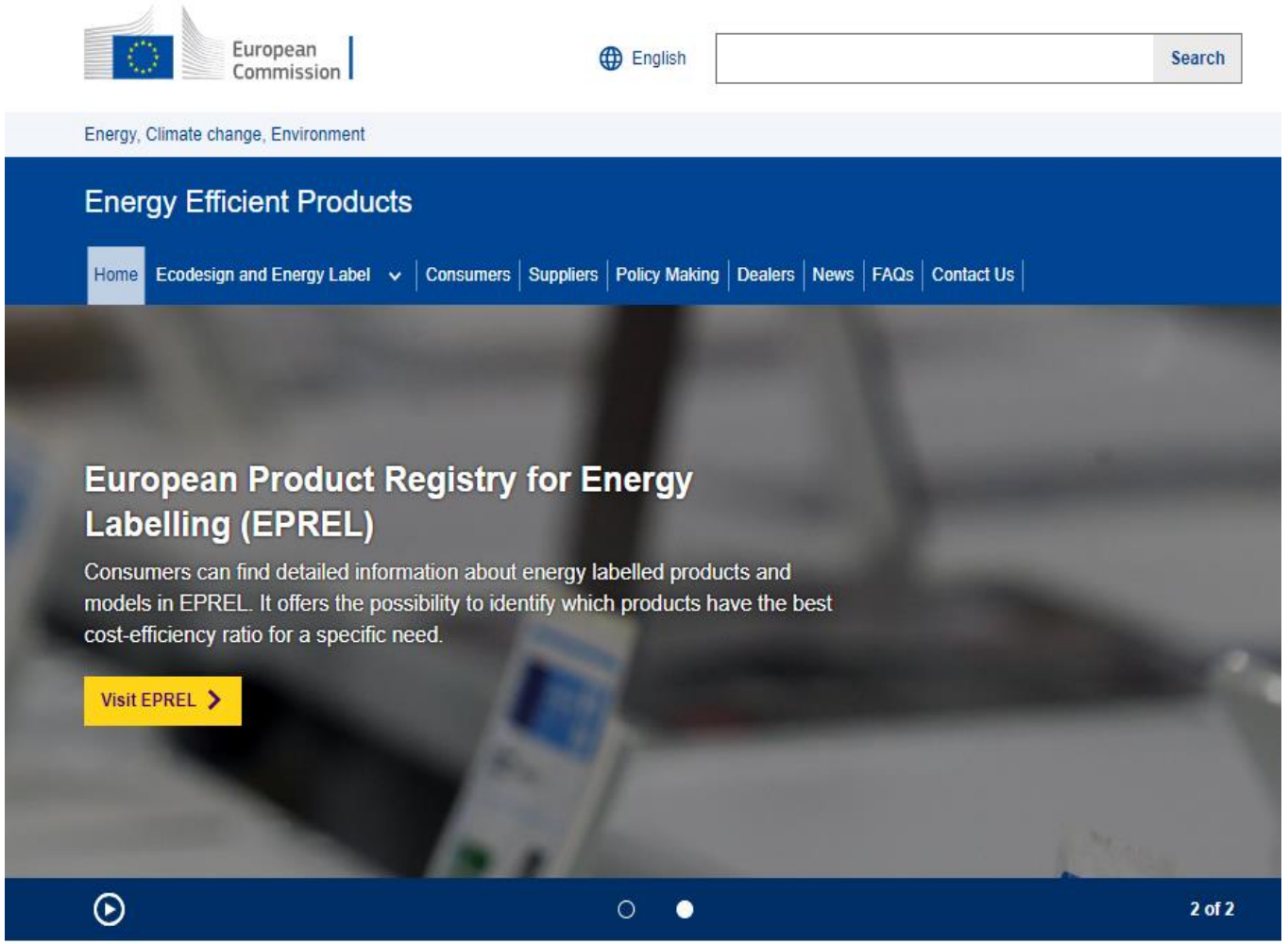

Simplification & Omnibus XII (1/3)

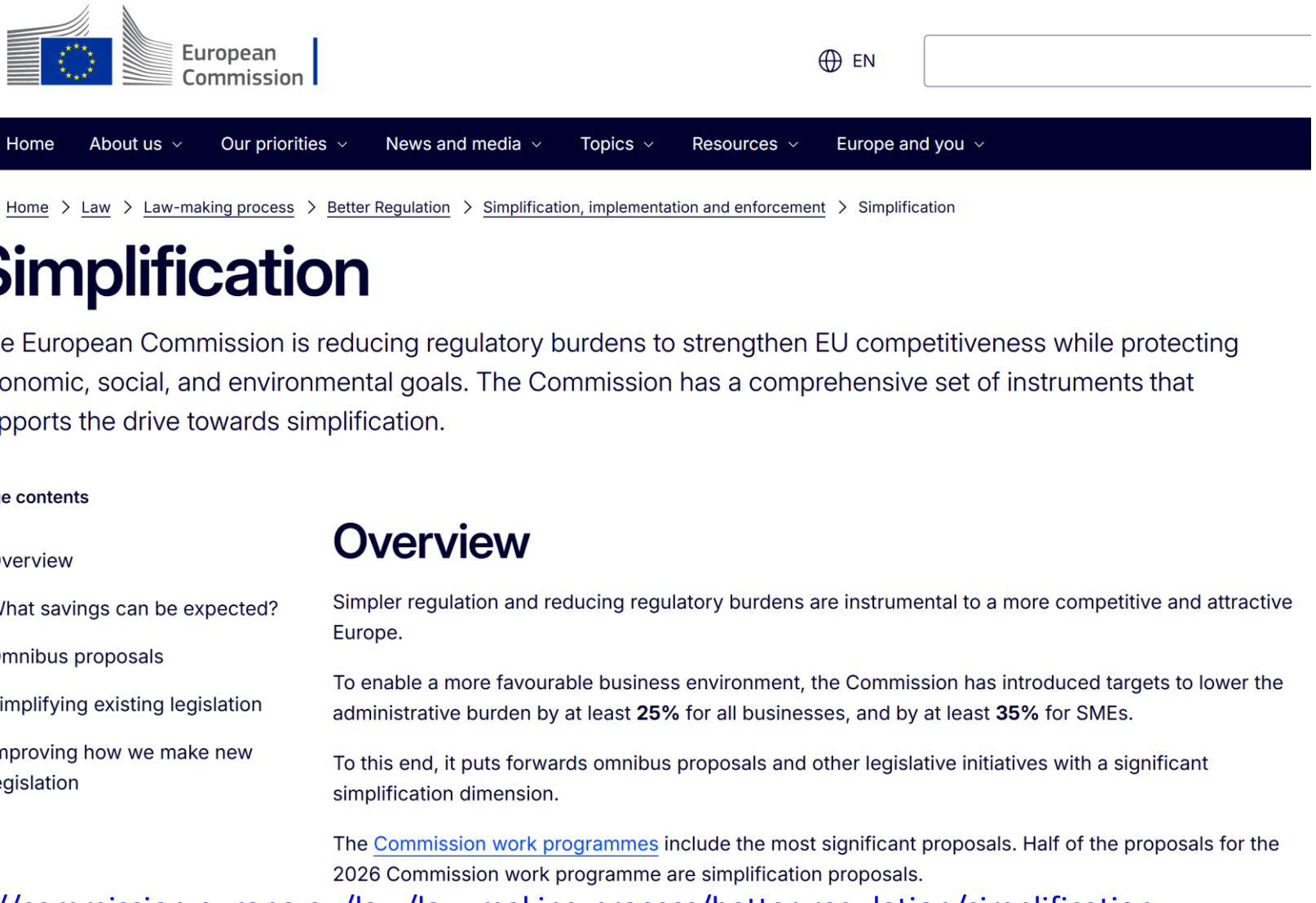

https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/simplification-implementation-and-enforcement/simplification_en

Simplification & Omnibus XII (2/3)

What savings can be expected?

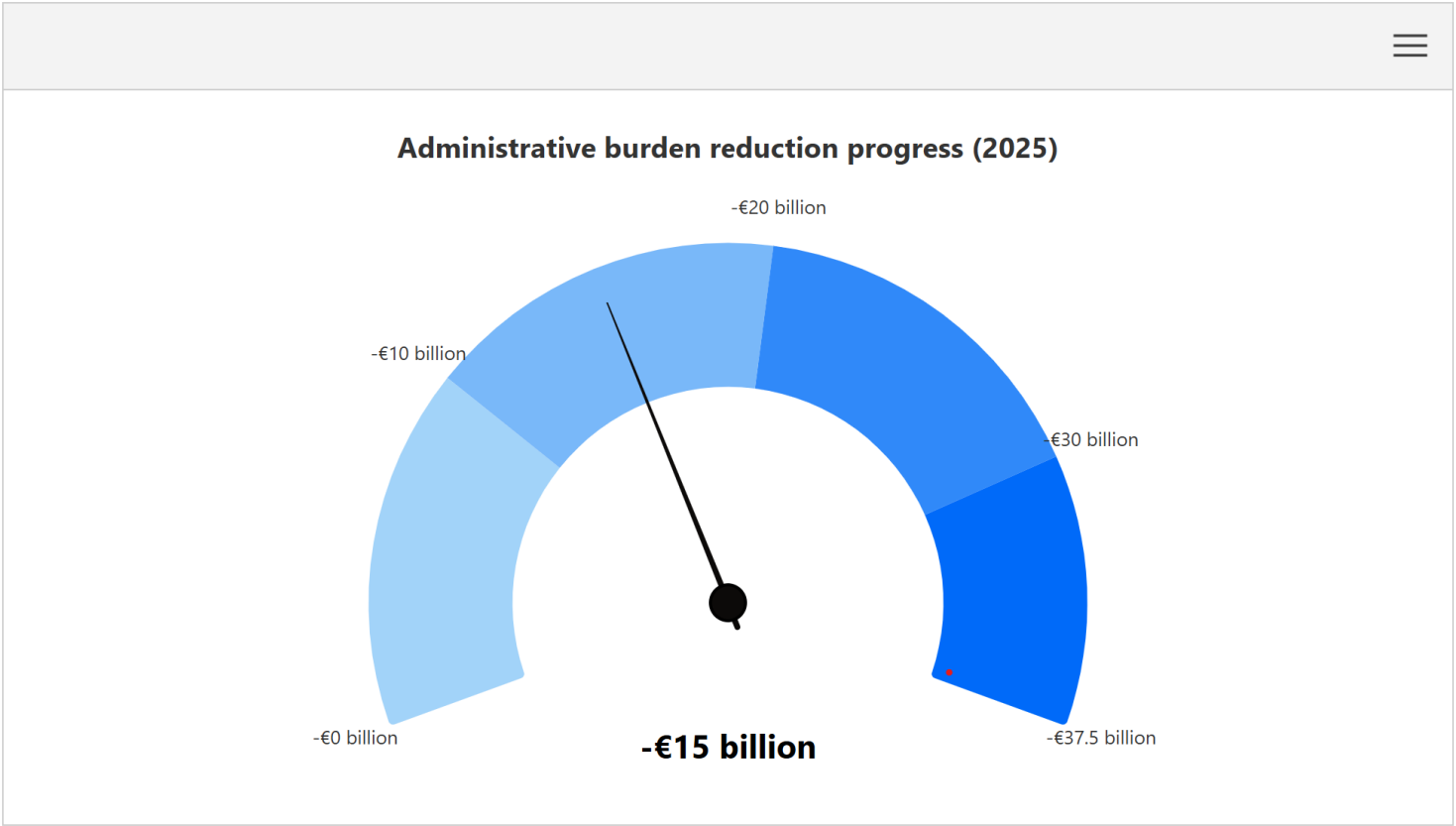

The Commission aims to cut recurring administrative costs by **€37.5 billion** by the end of the 2024-2029 Commission mandate.

In **2025** its omnibus proposals and other simplification initiatives have resulted in €15 billion in net annual savings. On the top of this, it has removed an additional **€5.6 billion** in one-off administrative costs.

Simplification & Omnibus XII (3/3)

Presentato il 24 giugno 2026, attualmente in discussione. Aspetti chiave:

- ✓ Focus normativo: modifica i regolamenti dell'UE sull'etichettatura energetica 2017/1369/UE e sull'etichettatura degli pneumatici 2020/740/UE. Si propone (ipotesi in discussione):
  - la (parziale ?) digitalizzazione dell'etichetta energetica/pneumatici
  - modifiche all'azione delle Autorità di sorveglianza in EPREL
  - link a EPREL in ogni documento che accompagna il prodotto
  - rende più stringente il monitoraggio della Commissione sulla sorveglianza del mercato
  - in caso di riscalaggio, doppia etichettatura volontaria nei 4 mesi di transizione.
- ✓ Obiettivo principale: ridurre i costi amministrativi e di conformità per fornitori e rivenditori.
- ✓ Impatto sui consumatori: punta a garantire informazioni chiare e accessibili per gli acquirenti presso i punti vendita.

Portale del Passaporto Digitale di Prodotto

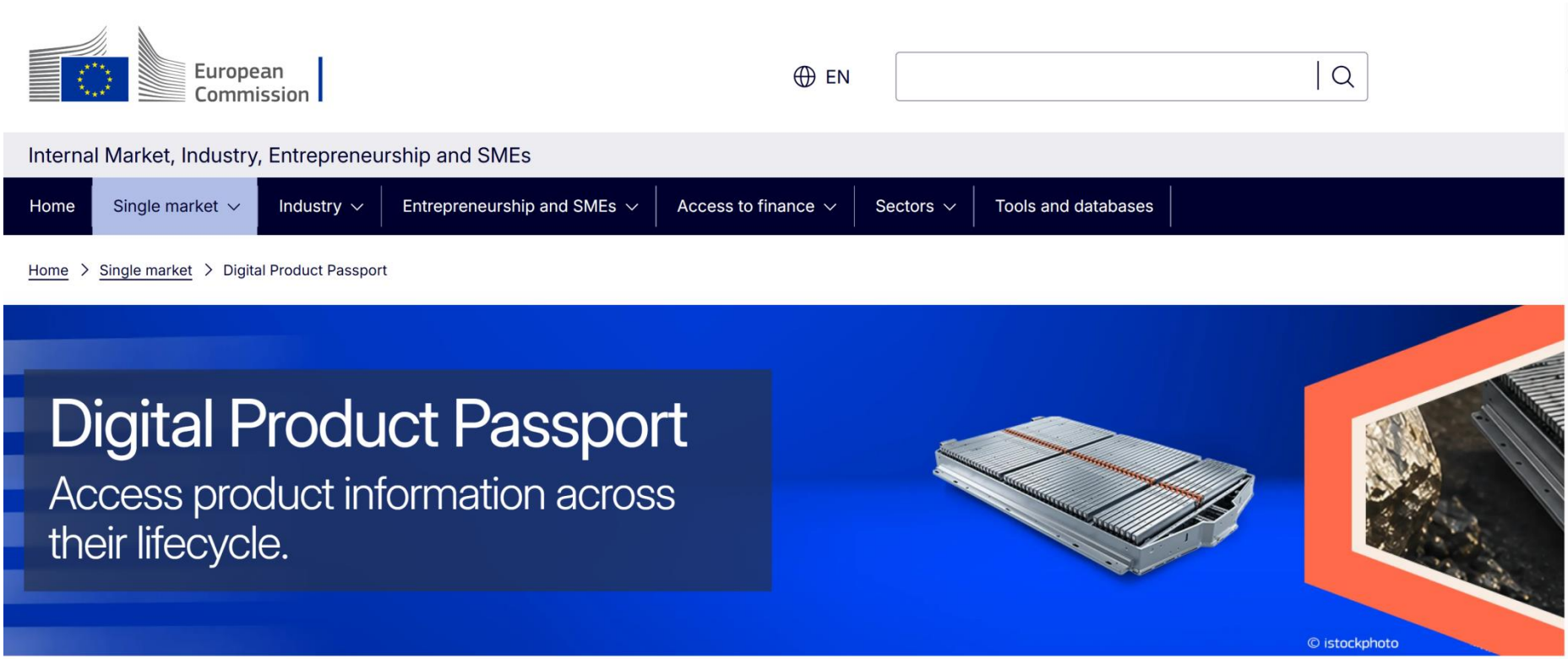

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/digital-product-passport_en

Regolamento (UE) 2024/1781 e DPP

- Art. 2(28) «passaporto digitale di prodotto»: l'insieme di dati specifici sul prodotto che include le informazioni indicate nell'atto delegato pertinente adottato a norma dell'articolo 4 ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un supporto dati in conformità del capo III
- Articolo 9: Passaporto digitale di prodotto
- Articolo 10: Requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto
- Articolo 11: Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale di prodotto
- **Articolo 12: Identificativi univoci**
- **Articolo 13: Registro dei passaporti digitali di prodotto**
- **Articolo 14: Portale web per i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto**
- Articolo 15: Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto.

DPP e standardizzazione



POLITICA | 23 luglio 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1736 della Commissione relativa alle norme armonizzate per i passaporti digitali dei prodotti

Decisione di Esecuzione (UE) 2026/1736

European Commission

Adottata il 14 luglio 2026 e pubblicata il 15 luglio 2026, la presente decisione approva le norme tecniche armonizzate - riguardanti gli identificatori univoci, l'interoperabilità, i supporti di dati, le API e i protocolli per lo scambio di dati - che rendono tecnicamente operativo il passaporto digitale dei prodotti.

Fonte dei contenuti

Clicca qui per saperne di più

Sviluppate con il CEN-CENELEC, le norme specificano i requisiti tecnici concreti che ciascun passaporto digitale dei prodotti deve soddisfare, sulla base del regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili. Sei delle otto norme di base sono già pubblicate dagli organismi nazionali di normalizzazione e la Commissione pubblica riferimenti alle

1) **EN 18216** 'Digital product passport - Data exchange protocols'
2) **EN 18219** 'Digital product passport - Unique identifiers'
3) **EN 18220** 'Digital product passport - Data carriers'
4) **EN 18221** 'Digital product passport - Data storage, archiving, and data persistence'
5) **EN 18222** 'Digital Product Passport - Application Programming Interfaces (APIs) for the product passport lifecycle management and searchability'
6) **EN 18223** 'Digital Product Passport - System interoperability'
7) **EN 18239** 'Digital Product Passport - Access rights management, information system security, and business confidentiality'
8) **EN 18246** 'Digital product passport - Data authentication, reliability and integrity'

5.	EN 18222:2026 Passaporto digitale di prodotto - Interfacce per programmi applicativi (API) per gestire il ciclo di vita dei passaporti di prodotto e per la ricercabilità
6.	EN 18223:2026 Passaporto digitale di prodotto - Interoperabilità dei sistemi

DPP timeline (1/2)

*This is an indicative timeline and subject to publication requirements.
Following the adoption of ESPR delegated acts, economic operators will have a transition period of at least 18 months.

July 2026

DPP Registry framework established

Implementing Act for the DPP Registry; Implementing Decision on six DPP standards

20 July 2026

DPP Registry becomes operational

The Digital Product Passport Registry becomes operational.

September 2026

Implementing Decision on the remaining two DPP standards

Q4 2026

Sector-specific DPP requirements for iron and steel and Implementing Act for battery access rights

Adoption of the ESPR Delegated Act for Iron and Steel; Implementing Act for Batteries access rights

18 February 2027

DPP mandatory for certain types of batteries

Digital Product Passports becomes mandatory for certain types of batteries, including electric vehicles, light means of transport and industrial batteries.

DPP timeline (2/2)

Q2 2027

DPP requirements for construction products and service providers

Delegated Act for DPP Service Providers, and Delegated Act for Construction Materials under the Construction Products Regulation (CPR).

Q3 2027

DPP requirements for service providers

Delegated Act for DPP Service Providers

Q3–Q4 2027

Sector-specific DPP requirements for textiles, aluminium and tyres

Adoption of ESPR Delegated Acts for Textiles, Aluminium and Tyres.

2028

Sector-specific DPP requirements for furniture

Adoption of ESPR Delegated Act for Furniture.

2029

Sector-specific DPP requirements for mattresses and recycled content

Adoption of ESPR Delegated Act for Mattresses; ESPR Delegated Act for Recycled Content.

Dal portale del DPP



single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/079a45e2-469f-4eec-b1e5-32e8e05d1357_en?filename=dpp_registry_user_guide_for_economic_operators.pdf

single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/cd1e5e6c-4a4a-4b99-995a-49eb6916187e_en?filename=Digital%20Batteries%20Passport%20-%20data%20point%20by%20category.pdf

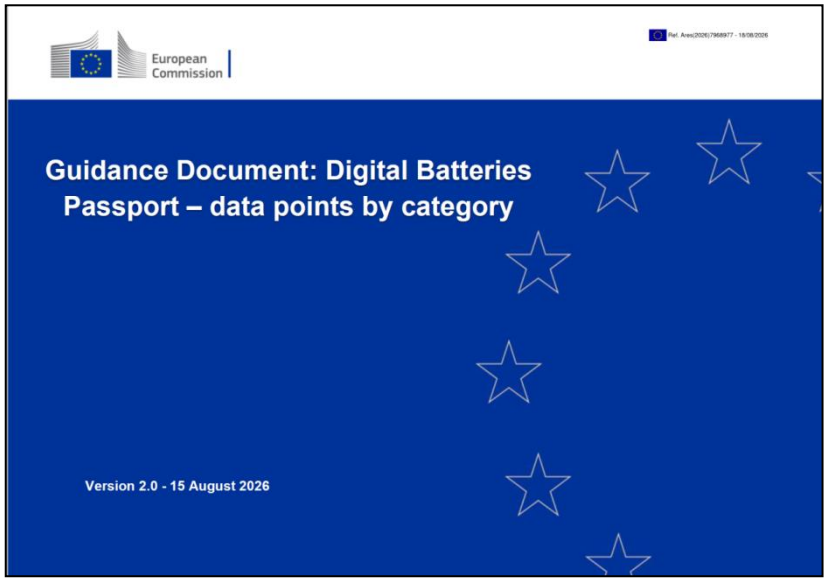

Regolamento (UE) 2026/1778

- La Commissione Europea ha pubblicato il 17 luglio 2026, il **Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778**, che stabilisce le modalità di attuazione del **registro dei Passaporti Digitali di Prodotto** previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781, che costituisce il provvedimento di esecuzione previsto dall'articolo 13, paragrafo 5, dell'ESPR.
- Il regolamento conferma che il Registro sarà utilizzato non solo per i prodotti soggetti ai futuri atti delegati dell'ESPR, ma anche per altre normative europee che prevedono l'impiego di un DPP: il **Regolamento Batterie, il Regolamento Prodotti da Costruzione**, il nuovo **Regolamento Sicurezza dei Giocattoli** e il nuovo **Regolamento Detergenti** e qualunque Regolamento ne faccia richiesta

DPP Registry (1/2)

1. Sebbene il registro fornisca un indice comune a livello dell'UE, lo stesso DPP segue un approccio decentrato. I dati sui prodotti restano sotto la responsabilità degli operatori economici interessati, che possono ospitarli essi stessi o tramite i fornitori di servizi di DPP e mettere a disposizione le informazioni richieste conformemente al diritto dell'UE.

2. Il registro europeo è l'infrastruttura centrale destinata a supportare il funzionamento dei DPP. Il regolamento 2026/1778 **definisce le regole operative e tecniche necessarie per la gestione del sistema**, individuando ruoli, responsabilità e modalità di accesso per gli operatori economici, gli altri soggetti della catena del valore, le autorità competenti e le autorità doganali.

DPP Registry (2/2)

3. Tra gli aspetti disciplinati figurano:
   - ✓ la gestione degli accessi al registro
   - ✓ le procedure di autenticazione e verifica degli operatori economici
   - ✓ i requisiti per la registrazione dei prodotti e dei relativi passaporti digitali
   - ✓ la generazione e la conservazione degli identificatori univoci
   - ✓ la registrazione delle informazioni necessarie a garantire la tracciabilità dei prodotti
   - ✓ i meccanismi di interoperabilità e di gestione dei dati
   - ✓ i sistemi di registrazione delle operazioni effettuate nel registro ai fini della trasparenza e della responsabilizzazione degli utenti
   - ✓ le responsabilità della Commissione, degli Stati membri e degli operatori economici.

DPP Registry: il portale

E’ l’esecuzione dell’Articolo 14 del Regolamento ESPR

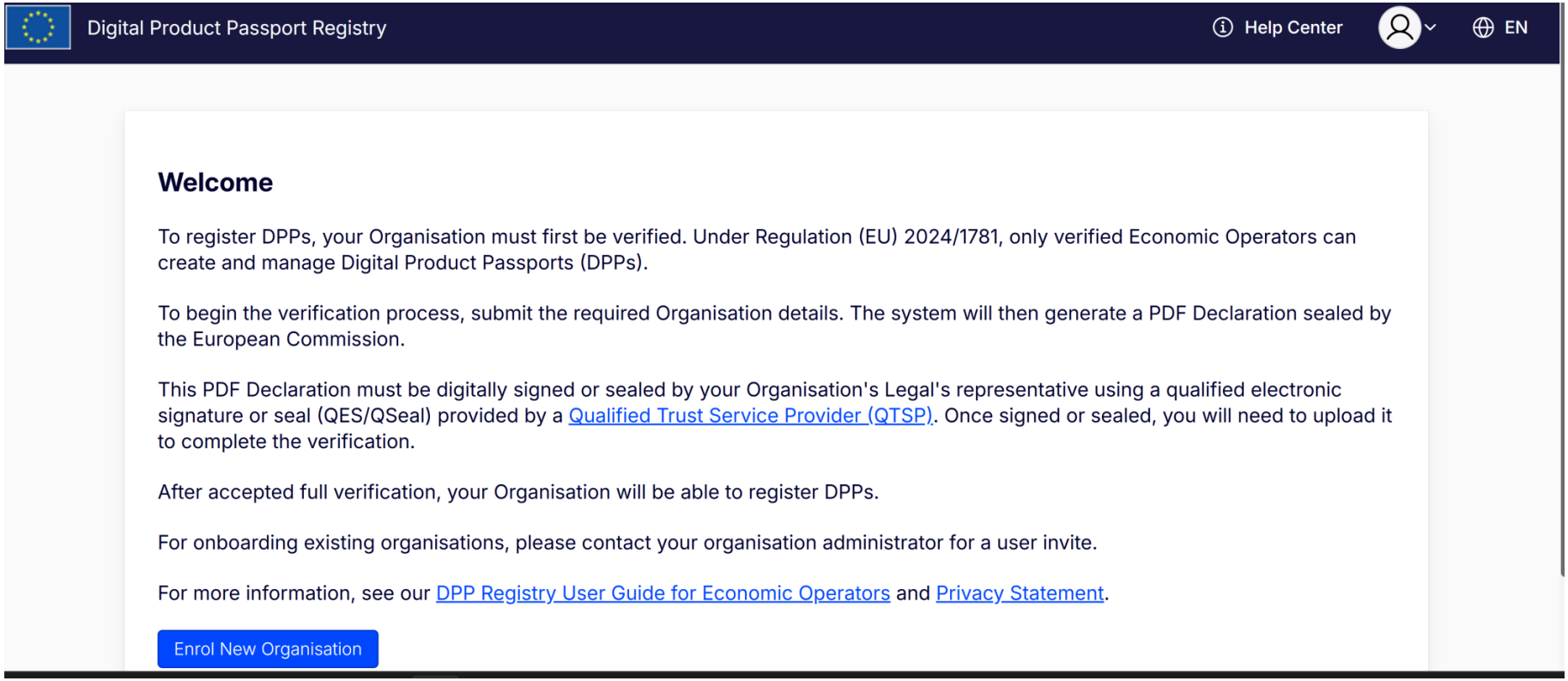

https://registry.product-passport.ec.europa.eu/organisation-policy

Divieto di distruzione dei beni invenduti (1/2)

- Definito nell' Articolo 25 **Distruzione dei prodotti di consumo invenduti** dell'ESPR
  - Art. 25.1: dal 19 luglio 2026, è vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati all'allegato VII: **ad oggi articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, calzature**
  - Art.2(36) «prodotto di consumo»: il prodotto, esclusi componenti e prodotti intermedi, destinato **principalmente** al consumatore
- L'obbligo non si applica alle microimprese e alle piccole imprese. Si applica alle medie imprese a decorrere dal 19 luglio 2030.
- Allegato VII: i codici delle merci e le descrizioni sono ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e figurante nel relativo Allegato I, nella versione in vigore al 28 giugno 2024.
- Deroghe, sempre definite nell'Art. 25, sono contenute nel **Regolamento (UE) 2026/926** del 9 febbraio che stabilisce deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti

Divieto di distruzione dei beni invenduti (2/2)

- I prodotti delle categorie dell'allegato VII sono soggetti al **divieto di distruzione se destinati alla vendita** sul mercato B2C/B2B commerciale.
- Le deroghe riguardano, tra l'altro, esigenze di salute, igiene e sicurezza, prodotti danneggiati o non idonei alla destinazione prevista, mancata accettazione delle donazioni, impossibilità di preparazione per il riutilizzo o rifabbricazione, violazioni di diritti di proprietà intellettuale e i casi in cui la distruzione rappresenti l'opzione con il minore impatto ambientale.
- I beni acquistati **dall'impresa esclusivamente per il proprio uso interno e non destinati alla vendita ai consumatori** — quali, a titolo esemplificativo, uniformi e grembiuli o calzature antinfortunistiche destinate ai dipendenti — non rientrano nel divieto anche qualora, sotto il profilo merceologico, possano essere ricondotti alle categorie dell'allegato VII.

Divulgazione dei prodotti invenduti scartati

- Definita nell'ESPR Articolo 24 **Divulgazione di informazioni su prodotti di consumo invenduti** si applica dal 19 luglio 2026
  - ESPR Art.2(37) «prodotto di consumo invenduto»: il prodotto di consumo che non è stato venduto, compresi surplus, scorte in eccesso e rimanenze, e i prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso conformemente all'art. 9 della direttiva 2011/83/UE o, se del caso, durante un eventuale periodo di recesso più lungo accordato dal commerciante.
- Quando residuano eccedenze di magazzino o prodotti invenduti **di cui l'operatore economico vuole disfarsi**, l'operatore economico ha **l'obbligo di divulgazione** di una serie di informazioni.
- L'obbligo non si applica alle microimprese e alle piccole imprese. Si applica alle medie imprese a decorrere dal 19 luglio 2030.

Regolamento (UE) 2026/2 (1/4)

- Il Regolamento di esecuzione UE) 2026/2 della Commissione del 9 febbraio 2026 definisce i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni sui **prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti**
- Articolo 1: **Ambito di applicazione**.
  - Il presente regolamento stabilisce i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di **cui ci si è disfatti**
  - esso si applica ai prodotti di cui ci si è disfatti nel corso di ciascun esercizio finanziario a decorrere dal primo esercizio finanziario completo successivo alla data di applicazione del presente regolamento
  - gli operatori economici divulgano tali informazioni entro 12 mesi dalla fine di tale esercizio finanziario
  - data di applicazione del contenuto & format **2 marzo 2027**.

Regolamento (UE) 2026/2 (2/4)

- Articolo 2: **Formato per la divulgazione**
  - (1) La presentazione visiva e il contenuto della divulgazione sono conformi al formato di cui all'Allegato I.
  - (2) Gli OE che sono tenuti a pubblicare l'informativa sulla sostenibilità nella loro relazione sulla gestione o che pubblicano tali relazioni o relazioni analoghe su base volontaria, e che includono le informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti nel formato di cui all'allegato I, possono, anziché pubblicare tali informazioni direttamente sul sito web, fornire sul loro sito web un link a tale relazione indicando chiaramente dove essa contenga le informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti.
- Articolo 3: le informazioni sono delimitate sulla base delle prime due cifre dei codici della nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. I prodotti elencati nell'Allegato II sono delimitati sulla base delle prime quattro cifre dei relativi codici della NC nello stesso allegato.

Regolamento (UE) 2026/2 (3/4)

- Articolo 5: conservazione della la documentazione che dimostra la consegna e il ricevimento dei prodotti, comprese le dichiarazioni sul ricevimento e sul trattamento dei prodotti che gli operatori economici hanno ricevuto dai gestori del trattamento dei rifiuti, per cinque anni dalla divulgazione delle informazioni
- Allegato II **Prodotti di consumo di cui all'articolo 3**
  - I prodotti elencati nell'allegato che sono componenti, prodotti intermedi o prodotti non destinati principalmente al consumatore non sono soggetti all'obbligo.
- Allegato III **Verifica** contiene i PRINCIPI e le PROCEDURE da utilizzare da parte delle autorità nazionali competenti

Regolamento (UE) 2026/2 (4/4)

❑ Allegato I: **Formato per la divulgazione**

SEZIONE 2

Formato per la divulgazione di informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti

Se necessario, possono essere aggiunte righe supplementari. Il formato dei numeri non comprende separatori e le informazioni sono arrotondate al numero intero più vicino.

Denominazione del soggetto giuridico (a)	
Identificativo del soggetto giuridico (b)	
Tipo di identificativo	☐ EUID ☐ Altro, ossia:
Tipo di divulgazione (c)	☐ Divulgazione autonoma ☐ Divulgazione consolidata comprendente le seguenti società controllate o imprese affiliate:
Esercizio finanziario – data di inizio	(gg/mm/aaaa)
Esercizio finanziario – data di fine	(gg/mm/aaaa)

Categoria di prodotti (codice NC) (d)	Descrizione (e)	Numero di unità di cui ci si è disfatti (f)	Peso totale delle unità di cui ci si è disfatti (kg) (g)	L'imballaggio è incluso nel peso delle unità di cui ci si è disfatti?	Motivo per cui ci si è disfatti del prodotto (h)	Operazioni di trattamento dei rifiuti (i)					
						Preparazione per il riutilizzo (in %)	Distruzione				Sconosciute (in %)
							Riciclaggio (in %)	Altre modalità di recupero, ad esempio recupero di energia (in %)	Smaltimento (in %)	Distruzione totale (in %)	
				☐ Sì ☐ No		%	%	%	%	%	%
				☐ Sì ☐ No		%	%	%	%	%	%

Misure adottate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti (l)	
Misure pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti (l)	

Grazie per la vostra attenzione

Per ulteriori informazioni:

presutto.milena@mase.gov.it

